



DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE D'UFFICIO DEI DOMICILI DIGITALI ALLE SOCIETÀ INADEMPIENTI. NOTIFICAZIONE MEDIANTE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO CAMERALE ON LINE

Il Conservatore del Registro delle Imprese

vista la determinazione del Commissario Straordinario n. 46 del 21.09.2022 con la quale sono state approvate le “Linee guida per l’assegnazione d’ufficio dei domicili digitali alle imprese e alle società e per la loro iscrizione nel registro delle imprese”;

vista la determinazione del Conservatore n. 5 del 29.06.2023, pubblicata all’Albo Camerale dal 30.06.2023 al 15.09.2023, con la quale il Conservatore ha invitato n. 1549 società presenti nell’elenco allegato e parte integrante del suddetto provvedimento a comunicare il proprio domicilio digitale all’ufficio del Registro delle Imprese di Pavia entro il 15.09.2023, ai sensi dell’articolo 16 comma 6 bis del d.l. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2 del 28.01.2009, così come modificato dall’art. 37 d.l. n. 76/2020;

considerato che l’art. 16 comma 6 bis del d.l. n. 185/2008 (conv. l. n. 2/2009) dispone che alle società che non comunicano il proprio domicilio digitale debba essere applicata la sanzione di cui all’art. 2630 c.c. in misura raddoppiata e che, contestualmente all’irrogazione della sanzione, sia assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell’imprenditore, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di Commercio ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 29 dicembre 1993 n.580;

visto l’art. 8 della legge 241/1990 che consente, nel caso in cui l’elevato numero dei destinatari renda la comunicazione personale non attuabile o particolarmente gravosa, la possibilità per l’amministrazione di provvedere a rendere noti i contenuti della comunicazione di avvio del procedimento mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima;

vista la legge n. 69 del 18.06.2009 che stabilisce che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetti di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione *on line* sul sito istituzionale delle amministrazioni procedenti, e preso atto che l’albo camerale è consultabile in un’apposita sezione del sito internet camerale;

considerato inoltre che il Giudice del Registro delle Imprese di Pavia con proprio decreto n. 1946 del 23.09.2021 ha disposto che l’ufficio del Registro delle Imprese proceda alle notificazioni dei procedimenti concernenti la violazione dell’art. 37 del d.l. n. 76/2020, destinati contemporaneamente a un’ampia pluralità di soggetti e derivanti da un unico

procedimento amministrativo, mediante la loro pubblicazione per almeno trenta giorni consecutivi sul sito ufficiale della Camera di Commercio di Pavia nella sezione dedicata all'Albo *on line* di cui all'art. 32 della Legge n. 69/2009;

considerato che, essendo scaduto il termine del 15.09.2023 sopra ricordato, è necessario assegnare il domicilio digitale alle imprese inadempienti;

visto l'art. 3 lettera g) delle Linee guida sopra citate;

vista la comunicazione di Unioncamere del 23 maggio 2022 (prot. 11514) che, con riguardo all'attuazione delle misure di semplificazione introdotte dagli articoli 37 e 40 del dl n.76/2020, suggerisce agli uffici del registro delle imprese di non assegnare domicili digitali ai soggetti potenzialmente cancellabili ai sensi dello stesso art. 40;

atteso che l'Ufficio, tenendo conto delle società cancellabili e delle società che hanno adempiuto alla comunicazione del proprio domicilio digitale, ha eliminato tali soggetti dall'elenco iniziale delle società destinatarie del procedimento di assegnazione d'ufficio dei domicili digitali e ha individuato nelle restanti 1527 società contenute nell'Allegato A (parte integrante del presente provvedimento) i soggetti cui assegnare i domicili digitali con contestuale emissione dei verbali sanzionatori;

ritenuto che il presente provvedimento possa essere portato a conoscenza dei destinatari, come previsto dalle Linee Guida, mediante pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo *on line* della Camera di Commercio di Pavia e nella sezione dedicata del Registro delle Imprese;

tutto ciò premesso

d e t e r m i n a

1. di assegnare d'ufficio il domicilio digitale alle società di cui all'allegato elenco (Allegato A) che hanno omesso l'adempimento;
2. di iscrivere d'ufficio nel Registro delle Imprese i domicili digitali assegnati alle imprese di cui al punto 1;
3. di provvedere, contestualmente all'assegnazione ed iscrizione dei domicili digitali, all'emissione cumulativa (cd. "massiva") del verbale d'accertamento sanzionatorio;
4. di pubblicare la presente determinazione, unitamente all'elenco allegato (Allegato A), all'Albo camerale *on line* per un periodo di 30 (trenta) giorni consecutivi, ossia dall'8 novembre all'11 dicembre 2023. Da tale data decorre pertanto l'ulteriore termine di 15 giorni per presentare eventuale ricorso ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020.

IL CONSERVATORE
Dr. Enrico Ciabatti

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i.